



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA COMMISSARIALE DEL 9 DICEMBRE 2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. **Sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché delle attività didattiche della prima e seconda classe della scuola primaria dal 10 al 22 dicembre 2020.**

Chiusura delle ludoteche e parchi giochi dal 10 al 22 dicembre 2020.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Preso atto:

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;

Visti:

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il DPCM 7 agosto 2020 che ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 33/2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il DPCM 13 ottobre 2020;
- il DPCM 18 ottobre 2020;
- il DPCM 3 novembre 2020;
- il DPCM 3 dicembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020 che in applicazione del DPCM del 3 dicembre 2020 ha applicato le misure di cui all'art.2 alla anche alla Regione Campania (quale ZONA ARANCIONE, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto);
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 95 del 7 dicembre che ha emanato disposizioni sull'attività scolastica a distanza;

Considerato che con la richiamata Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.95/2020 “con decorrenza con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in presenza le attività didattiche delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda. E' demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni

di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie.....”;

Vista la nota dell'8.12.2020 con la quale sono state richieste alla ASL e ai Dirigenti Scolastici i dati e le valutazioni di cui alla citata Ordinanza Regionale n. 95;

Preso atto delle valutazioni trasmesse dai Dirigenti Scolastici interessati con detta nota dell'8 dicembre 2020;

Considerato altresì che, risultano ancora casi di concittadini risultati positivi al tampone orofaringeo per Covid-19;

Ritenuto necessario sospendere le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché le attività didattiche della prima e seconda classe della scuola primaria dal 10 al 22 dicembre, fatta eccezione per le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità che comunque sono consentite in presenza, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

Verificata la necessità di implementare le misure di protezione già in atto, a tutela dei beni primari che risultano esposti a grave rischio dall'evolversi della situazione come da ultimo rilevato, nell'ottica della migliore gestione dell'emergenza e fermo il rispetto delle competenze comunali;

Valutato che:

- l'evoluzione critica del numero dei contagi rilevati, nonché del numero di persone poste in sorveglianza attiva, sia nella Regione Campania, che nel territorio comunale, evidenziano l'esigenza di adottare ulteriori misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del COVID-19 che la sospensione delle attività didattiche in presenza consente al personale docente e non docente, agli alunni e ai loro genitori, nonché ai familiari conviventi di effettuare su base volontaria, i tamponi antigenici così come previsto e favorito dalla richiamata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania, ne deriva anche dalle richiamate circostanze che legittimamente viene suscitato il potere *extra ordinem* dei Sindaci, e quindi dei Commissari Straordinari, in relazione all'atipicità del fenomeno da contrastare che richiede corrispondenti atipiche misure di contenimento;
- appare necessario per la Commissione Straordinaria, per quanto di sua competenza, assicurare il rispetto delle norme sopracitate;

Dato atto che:

- l'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
- le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”;
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecandosi nella diffusione sul territorio comunale del COVID- 19”;

Ritenuto di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, sussistente l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni; l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento; la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;

Visto il Calendario scolastico Regionale, approvato con Delibera di G.R.C. e pubblicato sul BURC n. 147 del 15.07.2020, che dispone la sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie dal 23.12.2020;

Visto l'art. 50 del TUEL;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, ai fini della tutela della salute pubblica e del contenimento del contagio da COVID-19:

- la sospensione dal 10 al 22 dicembre delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché delle attività didattiche della prima e seconda classe della scuola primaria. Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
- la chiusura di ludoteche, parchi giochi e similari, o locali o sale all'interno delle quali vengano svolte attività ricreative.

AVVERTE

che le violazioni delle presenti disposizioni comportano l'applicazione dell'art. 4 co. 1 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 35/2020.

MANDA

la presente Ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell'andamento epidemiologico del virus COVID-19 a:

- Dirigenti scolastici del territorio del Comune di Sant'Antimo,
- al Responsabile Servizio pubblica Istruzione,
- al Responsabile del Settore LL.PP.,
- all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
- alla Prefettura di Napoli e tutti gli organi di Polizia presenti sul territorio;
- alla Regione Campania;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL distretto Napoli 2 Nord;
- alla Polizia Municipale di Sant'Antimo per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione.

COMUNICA

che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

p. la Commissione Straordinaria
Simonetta Calcaterra

